

## **AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E DI ITTICOLTURA**

### **1. OBIETTIVI**

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e nell'itticoltura, al fine di prevenire danni arrecati dalla fauna appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse quali le ordinanze sindacali, su tutto il territorio regionale, o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nei Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica, nelle Zone di Rifugio, sulle superfici oggetto di provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti tre tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole da **specie protette**, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025, che definisce uno specifico regime di aiuti in attuazione della Decisione SA.117187-2024/N della Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, regime efficace fino al 31 dicembre 2029;

Per "specie protette" si intendono:

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla Legge n.157/1992 all'art. 2, comma 1;
  - le specie di fauna viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla Legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella Legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della Legge n. 157/1992;
- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato

naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel limite massimo di euro 50.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre anni;

- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura nel limite massimo di euro 40.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il presente avviso pubblico definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

## **2. BENEFICIARI**

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e nell'itticoltura di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda nell'ambito della quale agisce l'intervento;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento (per i procedimenti ancora pendenti), liquidazione coatta, volontaria o giudiziale, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni

suddette;

- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- rispettino le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi delle definizioni di cui alla sezione 2.4, punto (33) (63), degli Orientamenti (UE) 2022/C 485/01 per il settore agricolo e di cui alla sezione 2.5., punto (31), lettera (bb) degli Orientamenti (UE) 2023/C 107/01 per l'acquacoltura;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (verifica c.d. Deggendorff).

Le imprese di itticoltura devono avere come attività prevalente o esclusiva l'acquacoltura come definita dall'art. 3 del Dlgs. n. 4/2012 e devono altresì rispettare le norme della Politica Comune della Pesca (PCP). A tal fine, non sono ammissibili a contributo le imprese che non rispettino le condizioni di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1139.

**Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico.**

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Ai fini del presente avviso pubblico le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **specie protette** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025;
- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime *de minimis*;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale,

sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'orticoltura.

Sono escluse dal contributo le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per analoghi interventi di prevenzione sulle medesime superfici (particelle catastali).

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda e per la eventuale manutenzione di recinzioni e protezioni fisiche già poste in opera in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente avviso pubblico.

#### **4. OBBLIGHI E VINCOLI**

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto ed il pagamento del presidio di prevenzione ammesso al contributo **entro e non oltre il 15 aprile 2027**;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi, installare in prossimità degli accessi aziendali adeguati cartelli informativi finalizzati ad allertare passanti ed escursionisti della presenza di cani da lavoro e comunicare eventuali decessi alla Regione;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza). Informazioni relative alle zone soggette a tutela sono reperibili sito

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio> mentre la cartografia relativa alla tavola di tutela paesaggistica è consultabile sul sito <https://servizi.moka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html>;

- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi e interviste anche telefoniche volte a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- comunicare al Settore territorialmente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto ed ogni altra variazione riferita al beneficiario.

## **5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE**

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di **euro 370.000,00** stanziata sul capitolo U78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2026-2028, anno di previsione **2027**.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 3.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di itticoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 5.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000,00 per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica e ad euro 5.000,00 per ogni singola impresa di itticoltura.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle

definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad euro 50.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre anni, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1.terza alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad euro 40.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

## **6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE**

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente, deve essere presentata al Settore Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale e al Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura per l'ambito di Bologna, con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Per le istanze presentate al Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena e Rimini, nell'intestazione della domanda di cui all'Allegato B al presente avviso dovrà essere specificato l'ambito per il quale si fa domanda.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso pubblico, devono pervenire ai sopracitati Settori **esclusivamente agli indirizzi di cui all'Allegato C** a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e **fino al 24 luglio 2026** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Settore territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 24 luglio 2026;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

**La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto e agli indirizzi di cui all'Allegato C comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso pubblico.**

Al fine di svolgere i necessari controlli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le dichiarazioni sostitutive

del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

## **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E CONCESSIONE DELL'AIUTO**

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico spetta ai Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali e al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per l'ambito di Bologna.

Il Settore territorialmente competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il Settore territorialmente competente, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche relative all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011, acquisendo la comunicazione antimafia, su un campione pari al 10% delle domande complessive presentate.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente avviso pubblico verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna, Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio, zone oggetto di ordinanza sindacale o zone soggette a divieto di prelievo del cinghiale per PSA 2 punti

Il punteggio di 3 punti per Rete Natura 2000 può essere attribuito per i terreni che ricadono anche in Zona di Rifugio, al fine di differenziarne il valore naturalistico rispetto a quelli che ricadono solo in Zona di Rifugio.

I punteggi non possono essere cumulati.

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:

- 1) Allevamenti zootecnici
- 2) Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme
- 3) Allevamenti ittici
- 4) Seminativi

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e il Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per l'ambito di Bologna, provvedono ad assumere una specifica determina dirigenziale nella quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità, della specie, dell'istituto e delle precedenze, nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia (con specifica dell'oggetto da tutelare - es. allevamento ovi-caprino/bovino/equino/ecc. o tipologia di coltura) e localizzazione georeferenziata dell'intervento.

Nel medesimo atto sono altresì indicate, individuate con il numero di protocollo di acquisizione, le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le istanze oggetto di rinuncia.

I Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvedono a trasmettere i relativi atti al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura **entro il 21 settembre 2026**.

Il Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà successivamente:

- alla registrazione in banca dati SIAN delle domande ammissibili al fine di accertare eventuali esclusioni o diminuzioni degli importi fino alla concorrenza del limite *de minimis* come stabilito dai citati Reg. (UE) n. 1408/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 nonché ai successivi adempimenti nei tempi stabiliti;
- alla formalizzazione dell'esito della complessiva istruttoria e all'approvazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili entro il **27 novembre 2026**. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
- a trasmettere, entro i successivi 5 giorni, ai Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'atto di approvazione della graduatoria unica regionale per le conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati;
- all'approvazione degli atti di concessione per le imprese beneficiarie del contributo.

**I beneficiari che hanno rinunciato al contributo sull'avviso pubblico nell'annualità 2025 di cui alla Deliberazione n.1055/2025 e che rinuncino al contributo anche sul presente avviso, non potranno presentare domanda nell'annualità 2027.**

I Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e il Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per l'ambito di Bologna, prima dell'approvazione della graduatoria sulla base dei dati forniti dallo stesso Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederanno all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per le imprese beneficiarie del contributo.

Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla acquisizione del CUP da parte della Regione, nelle fatture elettroniche potrà essere riportata la dicitura equipollente indicante gli estremi dell'avviso pubblico di riferimento e il numero di protocollo di domanda pena la inammissibilità della liquidazione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è l'attuale Posizione E.Q - Supporto giuridico alla pianificazione faunistico-venatoria e agli interventi per il contenimento della Peste suina africana del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I Responsabili dei procedimenti dei Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per l'ambito di Bologna, assegnati dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art.33 della deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026", sono riportati nell'Allegato C al presente avviso pubblico.

## **8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto ed al pagamento dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il **15 aprile 2027** pena la revoca dell'aiuto.

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario:

- successivamente alla presentazione della domanda di aiuto;
- supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Settore territoriale competente per territorio entro il 15 maggio 2027.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027, e la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2027, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 aprile 2027.

Nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro il 30 luglio 2027.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di acquisto (con indicazione del codice CUP o dicitura equipollente indicante gli estremi dell'avviso pubblico di riferimento e numero di protocollo di domanda);
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;

- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. È pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito o estratto conto della carta di credito.

Il Settore territorialmente competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare:

- da controlli "amministrativi" su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto;
- da collaudo "in loco", in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo; nel corso del sopralluogo è onere del richiedente dimostrare il corretto funzionamento di eventuali recinzioni elettrificate;
- dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche finali di cui sopra, il Settore territorialmente competente provvederà ad assumere una determina dirigenziale che, dovrà essere trasmessa al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, contenente i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto, del relativo aiuto liquidabile, dell'eventuale economia e della relativa motivazione.

I Settori territorialmente competenti dovranno inoltre approvare apposite determine dirigenziali relative alle eventuali proposte di revoca da disporre a seguito del contraddittorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura sulla base di specifiche determinazioni dei Settori territorialmente competenti.

L'irregolarità contributiva del beneficiario in sede di liquidazione determinerà l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nelle ipotesi di decesso del beneficiario la liquidazione può essere disposta nei confronti di uno o più eredi che abbiano provveduto a comunicare l'evento nel termine indicato al paragrafo 4, pena la revoca dei contributi concessi. A tal fine il Settore territorialmente competente, dopo aver accertato il titolo "*mortis causa*", il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 nonché il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente avviso

pubblico, adotterà una determinazione dirigenziale per consentire la successiva liquidazione da parte del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura.

Per l'ambito di Bologna il Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura adotterà gli atti di liquidazione, di revoca, di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e di liquidazione agli eredi del beneficiario defunto a seguito di concessione, sulla base delle risultanze rese dalla E.Q. responsabile dell'istruttoria di ammissibilità dalle quali risulti la sussistenza delle rispettive condizioni previste dal presente avviso.

## **9. VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Settore territorialmente competente potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso pubblico.

## **10. REVOCHE E SANZIONI**

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente avviso pubblico a seguito dell'acquisizione di specifica determinazione del Settore territorialmente competente che ha effettuato verifiche e controlli e dopo aver esperito il contraddittorio secondo la vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

Nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso pubblico si fa rinvio alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025, e alle previsioni vigenti in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del Regolamento (UE) n. 717/2014 e loro successive modifiche nonché in materia di procedimento amministrativo.

## ALLEGATO A

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E DI ITTICOLTURA.**

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dall'avviso pubblico.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata attestata da Istituti di Ricerca e Università o dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici qualificati del settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

Tutte le recinzioni elettrificate dovranno inoltre possedere la certificazione di conformità europea, essere dotate di sistemi di misurazione (tester) ed essere debitamente segnalate come da normativa europea. L'onere di verificare il corretto funzionamento delle recinzioni elettrificate e a carico direttamente dell'agricoltore che deve dimostrarne la corretta funzionalità nel corso di sopralluogo tecnico e di collaudo della recinzione.

In caso di recinzioni fisse o mobili le altezze fuori terra devono essere garantite anche per i terreni in pendenza.

È vietato il ricorso in qualsiasi forma del filo spinato o simili.

#### **1. Misure preventive per gli allevamenti zootecnici**

Recinzioni: di seguito sono descritte alcune tipologie di recinzioni di comprovata efficacia per la difesa da lupo e altri canidi, e da rapaci per la tutela degli allevamenti avicoli. Si ricorda che al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli, scalandrini o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. Dall'analisi dell'esperienza condotta dall'Amministrazione regionale dal 2014 gli interventi sotto descritti permettono di ridurre significativamente il rischio predazione purché siano realizzati e mantenuti correttamente. Seppur limitato, un rischio di ingresso da parte di predatori permane.

In considerazione dell'evoluzione della presenza del predatore su tutto il territorio regionale e delle recenti evidenze comportamentali, in particolare nei territori di pianura, si ritiene che i successivi interventi descritti siano comunque da prevedere unicamente per la protezione del bestiame vulnerabile, anche se non al pascolo.

### **Recinzione metallica fissa**

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura, in periodi a rischio di attacchi e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Non è una soluzione da utilizzare per la recinzione di vaste aree di pascolo.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini ed equini), o con reti del tipo "da gabbionata", zincate a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm, o appoggiata al suolo in orizzontale all'esterno della recinzione per una larghezza di almeno 50 cm e interrata a profondità di alcuni cm, fermata al suolo saldamente, per esempio, con spezzoni di ferro per edilizia lunghi 40 cm, diametro 10 ricurvi ad uncino, e favorendo la ricrescita vegetativa. La recinzione dovrà avere una altezza fuori terra totale di almeno 175 cm (comprensiva di piegatura) e presentare una piegatura anti-salto verso l'esterno a 45°. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria metallica. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa anti-scavo in legno, ferro o muratura. La recinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata o plastificata più leggera, ben legata alla parte bassa e completata da barriera anti-salto.

La barriera anti-salto può essere sostituita da un cavo elettrico, posizionato subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate. In questo caso la rete non potrà essere del tipo plastificato.

***Spesa massima ammissibile:*** euro 14,00/ml.

### **Recinzione mista fissa**

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi, e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente paleria metallica. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

***Spesa massima ammissibile:*** euro 400,00 per elettrificatore e impianto di terra o euro 630,00 se dotati di pannello fotovoltaico (minimo 15w) ed euro 8,00/ml per l'acquisto complessivo di rete, pali, cavi conduttori, isolatori, cartelli monitori e tester di funzionamento.

### **Recinzione elettrificata semipermanente**

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di media dimensione per la custodia degli animali al pascolo e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento. Tale recinzione necessita, più delle altre, di adeguata manutenzione.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire correttamente il profilo del terreno. Possono essere impiegati ad integrazione dei pali di legno, paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm) o paleria in fibra sintetica. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno posizionati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Devono essere previsti cartelli monitori a no

rma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

**Spesa massima ammissibile:** euro 400,00 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra o euro 630,00 se dotati di pannello fotovoltaico ed euro 4,00/ml per l'acquisto complessivo cavi conduttori, isolatori, pali, cartelli monitori e tester di funzionamento.

### **Recinzione mobile elettrificata**

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è finanziata per la protezione degli animali su pascoli turnati, è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 100 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria ed eventuale pannello fotovoltaico.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj.

Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

**Spesa massima ammissibile:** euro 138,00 per ogni modulo da 50 metri, euro 400,00 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra ed euro 630,00 per elettrificatore, batteria, pannello fotovoltaico ed impianto di terra e relativo tester di funzionamento.

### **Protezione meccaniche anti-rapaci**

Rete a protezione degli allevamenti avicoli per evitare la predazione da parte di rapaci del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Rispetto alla superficie da proteggere, le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi.

**Spesa ammissibile:** rete per allevamenti avicoli euro 1,00/mq

### **Dissuasori faunistici**

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore, anche se per svolgere efficacemente la propria funzione è importante che sia spostato con frequenza. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come *files* in una scheda di memoria rimovibile, e devono essere riprodotti in maniera casuale per limitare il fenomeno di assuefazione.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (almeno IP 54 o superiore)
- presenza di altoparlante e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo.

È consentito l'uso di altre tipologie di dissuasori che siano stati testati rispetto alla loro efficacia.

***Spesa massima ammissibile:*** euro 515,00 per dissuasore

### **Cani da guardiania**

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione degli animali al pascolo durante il pascolo e il ricovero. L'efficacia di questo tipo di prevenzione è legata alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: sono preferibili cani da protezione provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali. L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

***Spesa massima ammissibile:*** euro 575,00 a cane.

## **2. Misure preventive per le produzioni vegetali e degli allevamenti ittici**

### **Recinzioni perimetrale meccanica**

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche che impediscano l'accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80 fuori terra mentre per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00 fuori terra, meglio se interrata, per almeno 30 cm, per evitare danni da cinghiale o specie fossorie; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30 o è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, interrata a profondità di alcuni cm, fermata saldamente suolo e favorendo la ricrescita vegetativa. La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Nel caso in cui la specie target sia un cervide ma non sia possibile escludere la presenza di cinghiali si ritiene opportuno l'interramento della rete per evitare che la recinzione venga danneggiata.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata per almeno 30 cm, fino ad un'altezza di 70 cm fuori terra e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

Per la lepre (e altri lagomorfi), l'istrice e i roditori: rete elettrosaldata con maglia cm 5 per gli adulti e cm 4 per i piccoli, meglio se interrata almeno 30 cm. L'altezza fuori terra è fissata ad un metro.

**Spesa massima ammissibile:** euro 9,00/ml.

#### **Protezioni meccaniche anti-uccelli**

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

**Spesa ammissibile:** rete per frutteti euro 0,17/mq e rete per allevamenti ittici euro 1,50/mq.

#### **Protezioni meccaniche individuali**

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 50-60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

**Spesa massima ammissibile:** euro 0,45 (50-60cm), euro 1,60 (cm.120), euro 2,30 (cm.180)

#### **Recinzioni elettriche**

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi usata; gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica pile, batterie. In questo caso possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere collegato con idoneo impianto di terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali

terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani in linea d'aria dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3J (joules) e 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

**Spesa massima ammissibile:** euro 400,00 per elettrificatore o euro 630,00 se dotato di pannello fotovoltaico, batteria ed impianto di terra ed euro 3,50/ml per l'acquisto complessivo cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli e tester di funzionamento.

## **Dissuasori faunistici**

### **Acustici**

**Spesa massima ammissibile:** cannoncini a gas per avifauna euro 345,00, dissuasori vocali, compresi quelli con alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico, euro 515,00 (tale presidio non è ritenuto idoneo per la specie cinghiale e limitatamente efficace per i cervidi).

### **Visivi**

**Spesa massima ammissibile:** pallone a elio anti volatili euro 170,00, kit palloni predator euro 35,00, sagome di predatori anche tridimensionali euro 45,00, nastri olografici euro 11,50 (rotolo da 50 metri).

**Dissuasori ad ultrasuoni** specifici per le specie di interesse con le seguenti caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze di banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)

– Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

***Spesa massima ammissibile:*** euro 515,00 per dissuasore.

ALLEGATO B

FAC-SIMILE domanda

AL SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI  
\_\_\_\_\_/AL SETTORE ATTIVITA'  
FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E  
ACQUACOLTURA per l'ambito di Bologna

**Oggetto: L.R. n. 8/1994 - Acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura. Domanda concessione aiuto anno 2026.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
titolare (o legale rappresentante) dell'impresa denominata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 classificata:

microimpresa  piccola impresa  media impresa

Individuale

Non individuale

1. Nominativo socio \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_
2. Nominativo socio \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_
3. Nominativo socio \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_
4. Nominativo socio \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

CUAA azienda \_\_\_\_\_

Domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)

indirizzo \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**chiede**

di ottenere un contributo per l'acquisto di presidi di prevenzione (*barrare di seguito il punto interessato*)

- per danni da specie protette o in zone protette così come definite dalla D.G.R. n. 892/2025;
- per danni da specie non protette ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;
- per danni negli allevamenti ittici ai sensi del Reg. (UE) n. 717/2014 e successive modifiche;

pari al 100% del valore di acquisto nei limiti di spesa indicati nell'allegato A alla deliberazione n. \_\_\_\_\_/2026 nonché nei limiti di aiuto concedibile di cui ai predetti Regolamenti per le tipologie assoggettate, del/dei seguenti interventi di prevenzione dei quali si riporta una stima della necessità e del costo.

### MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Recinzione metallica fissa: metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Recinzione mista fissa: Elettrificatore+batteria+impianto terra € \_\_\_\_\_

Perimetro recinzione metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

n° fili \_\_\_\_\_ metri totali \_\_\_\_\_

Recinzione elettrificata semipermanente

Elettrificatore+batteria+impianto terra € \_\_\_\_\_

Perimetro recinzione metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

n° fili \_\_\_\_\_ metri totali \_\_\_\_\_

Recinzione mobile elettrificata

Elettrificatore+batteria+impianto terra € \_\_\_\_\_

Numero moduli da 50 metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Dissuasori acustici luminosi n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Cani da guardiania n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ spesa € \_\_\_\_\_

## MISURE DI PREVENZIONE PER LE PRODUZIONI VEGETALI E PER L'ITTICOLTURA

Recinzione perimetrale meccanica      metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Protezione meccanica anti-uccelli      metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Protezioni meccaniche individuali      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Recinzioni elettriche: Elettrificatore+batteria+impianto terra      € \_\_\_\_\_

Perimetro recinzione metri \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

n° fili \_\_\_\_\_ metri totali \_\_\_\_\_

Dissuasori faunistici:

Acustici (cannoncini a gas)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Acustici (dissuasori vocali)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Visivi (pallone ad elio anti-volatili)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Visivi (Kit palloni predator)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Visivi (sagome di predatori)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Visivi (nastri olografici)      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Ad ultrasuoni      n° \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ spesa € \_\_\_\_\_

| SPECIE FAUNISTICA OGGETTO DI PREVENZIONE<br>(barrare di seguito il punto interessato)  | TIPOLOGIE PRODUTTIVE OGGETTO DI PREVENZIONE<br>(barrare di seguito il punto interessato)   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Capriolo (C)<br><input type="checkbox"/> Cervo (C)<br><input type="checkbox"/> Cinghiale (C)<br><input type="checkbox"/> Cinghiale in zona con divieto di prelievo per PSA (C)<br><input type="checkbox"/> Cornacchia grigia (C)<br><input type="checkbox"/> Daino (C)<br><input type="checkbox"/> Fagiano (C)<br><input type="checkbox"/> Gazza (C)<br><input type="checkbox"/> Ghiandaia (C)<br><input type="checkbox"/> Gruccione (P)<br><input type="checkbox"/> Istrice (P)<br><input type="checkbox"/> Lepre (C)<br><input type="checkbox"/> Lupo (P)<br><input type="checkbox"/> Oca selvatica (P)<br><input type="checkbox"/> Picchio (P)<br><input type="checkbox"/> Piccione (P)<br><input type="checkbox"/> Sturno (P)<br><input type="checkbox"/> Tortora dal collare (P)<br><input type="checkbox"/> Tortora selvatica (P)<br><input type="checkbox"/> Uccelli ittiofagi (P)<br><i>(es. airone, cormorano, gabbiano)</i><br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input type="checkbox"/> Allevamento zootecnico<br><input type="checkbox"/> Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme<br><input type="checkbox"/> Allevamento ittico<br><input type="checkbox"/> Seminativo<br><br><p><b>Specificare la tipologia di allevamento/coltura da difendere:</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |

(C) =specie cacciabile      (P) = specie protetta

## UBICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO:

| Comune | Sezione | Foglio | Particelle | Titolo di possesso (*) |
|--------|---------|--------|------------|------------------------|
|        |         |        |            |                        |
|        |         |        |            |                        |
|        |         |        |            |                        |

(\*) proprietà, affitto, comodato, usufrutto, uso, enfiteusi, ecc.

### A tal fine si impegna a:

- concludere l'acquisto ed il pagamento dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il **15 aprile 2027**;
- provvedere, non oltre il **30 giugno 2027**, alla messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali qualora oggetto di finanziamento;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto, ed ogni altra variazione riferita al beneficiario;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- presentare la domanda di liquidazione al Settore territorialmente competente entro il **15 maggio 2027**. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata **entro il 30 luglio 2027**;

**ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace**

**dichiara:**

- di essere in possesso di partita IVA n° \_\_\_\_\_ fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- di essere iscritto all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n.17/2003, con posizione debitamente validata;
- di essere registrato presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto con il seguente codice (BDN) \_\_\_\_\_ e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia e in possesso del seguente codice \_\_\_\_\_;
- di essere azienda la cui attività esclusiva o prevalente sia costituita da acquacoltura come definita all'art. 3 dal D.Lgs. n. 4/2012, limitatamente all'itticoltura;
- di non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento (per i procedimenti ancora pendenti), liquidazione coatta, volontaria o giudiziale, concordato preventivo o amministrativo o sottoposto a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- di rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- di non essere soggetto a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- di non essere in difficoltà finanziaria ai sensi delle definizioni di cui alla sezione 2.4, punto (33) (63), degli Orientamenti (UE) 2022/C 485/01 per il settore agricolo e di cui alla sezione 2.5., punto (31), lettera (bb) degli Orientamenti (UE) 2023/C 107/01 per l'acquacoltura;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (verifica c.d. Deggendorff);
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa in coda al presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione;

**dichiara inoltre:**

- che la/le produzioni oggetto di protezione ricadono **per almeno il 70%:**

in Parco, Riserva Naturale o Oasi di Protezione

in Rete Natura 2000

in Centro Pubblico di Produzione della fauna, in Zona di Ripopolamento e Cattura o in Zona di Rifugio, in zone oggetto di Ordinanza sindacale, in zona di restrizione II per la Peste suina

– con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da specie non protette o in zone non protette** così come definite precedentemente:

di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due anni precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ. mod.;

di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due anni precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche nella somma di € \_\_\_\_\_ riferita all'intervento \_\_\_\_\_ attivato dall'ente \_\_\_\_\_;

– con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da uccelli ittiofagi**:

di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 successive modifiche;

di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche e integrazioni, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 successive modifiche nella somma di € \_\_\_\_\_, riferita all'intervento \_\_\_\_\_ attivato dall'ente \_\_\_\_\_;

***N.B. La posizione degli aiuti "de minimis" percepiti è visionabile alla pagina della trasparenza al seguente link: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/> Eventuali modifiche relative al "de minimis" dichiarato, intercorse dopo la presentazione della domanda dovranno essere comunicate nel minor tempo possibile.***

Luogo e data, \_\_\_\_\_ In fede \_\_\_\_\_

*Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.*

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

### **2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: concessione ed erogazione di contributi per acquisto di presidi di prevenzione dei danni da fauna ad attività agricole e di itticoltura

### **7. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento regionale n. 2/2007 e degli articoli 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013.

### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **10. I suoi diritti**

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico richiesto.

**Allegato C**

**RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INDIRIZZI DEI SETTORI CUI TRASMETTERE LE  
ISTANZE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO**

| <b>Ambito</b> | <b>Responsabile del procedimento</b>   | <b>Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale</b>                  | <b>Indirizzo PEC</b>   | <b>Sedi Uffici istruttori</b>   |
|---------------|--|--|--|---|
| PIACENZA      | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza                                       | <a href="mailto:stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza<br>Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)                                       |
| PARMA         | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma  | <a href="mailto:stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma<br>Strada dei Mercati n. 9/B - 43126 Parma (PR)   |
| REGGIO EMILIA | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia                                  | <a href="mailto:stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia<br>Via Gualerzi n. 38/40 - 42124 Reggio Emilia (RE)                             |
| MODENA        | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena   | <a href="mailto:stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena<br>Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)   |
| BOLOGNA       | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura  | <a href="mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it">territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> | Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.<br>Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna (BO)   |
| FERRARA       | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara  | <a href="mailto:stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara<br>Viale Cavour n. 143 - 44121 Ferrara  |
| FORLI'-CESENA | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forli-Cesena e Rimini – Ambito di Forli-Cesena | <a href="mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forli-Cesena e Rimini – Ambito di Forli-Cesena<br>P.zza G.B. Morgagni n. 2 - 47121 Forli (FC) |
| RIMINI        | Il Responsabile della Posizione E.Q. ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forli-Cesena e Rimini – Ambito di Rimini       | <a href="mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>                 | Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forli-Cesena e Rimini – Ambito di Rimini<br>P.zza G.B. Morgagni n. 2 - 47121 Forli (FC)       |

|         |   |   |  |  |
|---------|---|---|--|--|
| RAVENNA | Il Responsabile della Posizione E.Q." ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E TARTUFI | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna | <a href="mailto:stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it">stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> | Settore Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna<br>Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA) |
|---------|---|---|--|--|

Le variazioni ai responsabili di procedimento sopra individuati in relazione a modifiche organizzative competono ai Responsabili dei Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per l'ambito di Bologna.